



REGIONE DEL VENETO

*Procedura aperta telematica, ai sensi art. 71 D.lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii, per
l'acquisto di servizi di progettazione e sviluppo, parametrizzazione e
personalizzazione, manutenzione adeguativa, gestione del Portafoglio Applicativa e
Base dati, manutenzione correttiva e supporto tecnico specialistico.*

CIG

CUP H76G25000070002

CUI: S80007580279202500027

SCHEMA CONTRATTO



REGIONE DEL VENETO

Regione del Veneto

TRA

Regione del Veneto - Direzione ICT, Agenda Digitale e SOS affidamento servizi e forniture ict, con sede legale in Venezia, Dorsoduro, 3901, C.F. 80007580279, in persona del Direttore della Direzione ICT, Agenda Digitale e SOS affidamento servizi e forniture ict pro tempore, dott. Idelfo Borgo, autorizzato ad impegnare legalmente e formalmente l'Ente medesimo per il presente atto, il cui schema è stato approvato con Decreto n.

- Stazione Appaltante -**E**

l'Impresa....., con sede legale in
(.....), Via..... CAP....., capitale
 sociale €....., iscritta nel Registro delle Imprese di Codice
 Fiscale n°, Partita IVA n°....., rappresentata
 da..... in qualità di.....giusti poteri risultanti
 da..... [eventuale, in caso di R.T.I.] in qualità di mandataria del RTI
 costituito con l'impresa con sede legale in
(.....), Via.....C.a.p., iscritta nel Registro delle
 Imprese di con Codice Fiscale n°.....Partita IVA n°
(Mandante) l'impresa con sede legale in
 (.....), Via..... CAP..... iscritta nel Registro delle Imprese
 di..... con Codice Fiscale n° Partita IVA
 (Mandante) n°....., giusta mandato collettivo speciale con rappresentanza
 autenticato dal notaio in dott. repertorio n..... raccolta n.;

- Appaltatore -

di seguito, congiuntamente, le "Parti"

PREMESSO CHE

- con la DGR n. 116 del 10 febbraio 2025, di approvazione del "Programma triennale degli acquisti di Forniture e Servizi 2025-2027" della Regione del Veneto, è stata inserito nell'ambito della suddetta programmazione, l'acquisto di servizi di progettazione e sviluppo, parametrizzazione e personalizzazione, manutenzione adeguativa, gestione del Portafoglio Applicativa e Base dati, manutenzione correttiva e supporto tecnico specialistico, avente il CUI: S80007580279202500027;
- la Stazione Appaltante ha approvato con disposizione a firma del Direttore della Direzione ICT, Agenda digitale e SOS affidamento servizi e forniture ict n. del/.../....., l'indizione della gara per l'acquisizione dei servizi di progettazione e sviluppo, parametrizzazione e personalizzazione, manutenzione adeguativa, gestione del Portafoglio Applicativa e Base dati, manutenzione correttiva e supporto tecnico specialistico da aggiudicare secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 108, co. 1 del D. Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., per un importo a base d'asta pari ad Euro (IVA al 22% esclusa) e s'intende onnicomprensivo di tutti i costi ed oneri, generali. CIG: CUI: S80007580279202500027 – CUP H76G25000070002;
- all'esito dell'anzidetta procedura, è stata disposta dal Direttore della Direzione ICT, Agenda digitale e SOS affidamento servizi e forniture ict, l'aggiudicazione in favore di, comunicata ex art. 90 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i. a tutti i concorrenti, ivi compreso il predetto Aggiudicatario, con nota del/.../....., prot. n.;
- l'aggiudicazione è divenuta efficace ai sensi dell'art. 17 comma 7 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i. in data/.../....., si può procedere alla stipula del relativo Contratto;
- l'Appaltatore conferma e ribadisce tutte le dichiarazioni formulate con la propria offerta in sede di gara, ed in particolare il progetto tecnico e di avere offerto il prezzo di €.....;



REGIONE DEL VENETO

Regione del Veneto

- (eventuale, in caso di R.T.I.) con scrittura privata munita di autentica delle firme Rep. n. in data per Dott. Notaio in, iscritto al Collegio Notarile di, le Imprese e si sono costituite, ai sensi dell'art. 68 D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., in Raggruppamento Temporaneo di Imprese, designando quale Capogruppo l'Impresa, conferendo al legale rappresentante di quest'ultima mandato collettivo speciale irrevocabile con rappresentanza, affinché possa compiere in nome proprio e per conto della mandante tutte le operazioni e gli atti di qualsiasi natura dipendenti dal presente affidamento, fino all'estinzione di ogni rapporto;
 - il Responsabile Unico del Progetto per le fasi di programmazione, progettazione, affidamento e per l'esecuzione (RUP) è il dott. della Direzione ICT, Agenda Digitale e SOS affidamento servizi e forniture ict;
 - il Direttore dell'esecuzione del contratto (DEC) è
 - tutti i predetti atti devono aversi qui per integralmente richiamati e trascritti; il Fornitore ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula del presente Contratto, ivi comprese la cauzione di cui all'art. 17 "Garanzia definitiva" e la polizza assicurativa di cui all'art. 10.01 del capitolato d'oneri, che, anche se non materialmente allegate, ne formano parte integrante e sostanziale;
 - la tipologia della prestazione, servizi intellettuali, non comporta la presenza di rischi da interferenza nella sua esecuzione tali da richiedere la redazione del Documento Unico Valutazione Rischi Interferenti (DUVRI) di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e che pertanto gli oneri per la sicurezza di natura interferenziale sono pari a zero;
 - il numero di CIG del Contratto è il seguente, il Cup è il seguente H76G25000070002;
 - (eventuale) Il presente contratto è sottoposto a condizione risolutiva, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 92, comma 3, del D.lgs. 6 settembre 2011, n. 159.
- Tutto ciò premesso, tra le parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate:

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ARTICOLO 1 - VALORE DELLE PREMESSE, DEGLI ALLEGATI E NORME REGOLATRICI

Le premesse di cui al presente Contratto, gli atti e i documenti ivi richiamati, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del Contratto così come l'Allegato 1 (Offerta tecnica) Allegato 2 (Offerta economica), Allegato 3 (Capitolato Tecnico), Allegato 4 (Capitolato d'Oneri) nonché la dichiarazione del legale rappresentante posta in calce al presente atto.

2. L'esecuzione del Contratto è regolata oltre che da quanto disposto nel medesimo e in tutti i documenti che fanno parte del Contratto:

- a) dalle norme applicabili ai contratti della Pubblica Amministrazione;
- b) dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative in materia di contratti di diritto privato per quanto non regolato dalle disposizioni sopra richiamate;
- c) dal Protocollo di legalità di Regione del Veneto consultabile sul sito internet <https://www.regione.veneto.it/web/lavori-pubblici/protocollo-di-legalita>;
- d) dalla direttiva 19 dicembre 2003 "Sviluppo ed utilizzazione dei programmi informatici da parte delle Pubbliche Amministrazioni" pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 31 del 7 febbraio 2004;
- e) dalla Legge n. 4 del 9 gennaio 2004 "Disposizioni per favorire l'accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici";
- f) dalle disposizioni di cui al D.Lgs. 36/2023 e s.m.i.;
- g) dalla normativa inerente al Codice dell'Amministrazione Digitale e l'Agenda Digitale Europea.



REGIONE DEL VENETO

Regione del Veneto

ARTICOLO 2 -OGGETTO

L'Amministrazione Contraente affida al Fornitore, che accetta, la prestazione dei servizi di seguito indicati, da eseguirsi nel rispetto delle norme vigenti e in conformità alle prescrizioni contenute nel Capitolato d'onori e al Capitolato Tecnico nonché alle condizioni ulteriormente migliorative eventualmente offerte dal Fornitore nell'Offerta tecnica ed economica presentata dal Fornitore in sede di appalto per l'aggiudicazione del Contratto, nonché alle condizioni e termini previsti nel Contratto:

a) Servizi realizzativi

- a.1 **R1** Sviluppo software ex novo
- a.2 **R2** Manutenzione evolutiva di software ad hoc
- a.3 **R3** Parametrizzazione e Personalizzazione
- a.4 **R4** Manutenzione adeguativa

b) Servizi di gestione, manutenzione e assistenza

- b.1 **M1** Gestione applicativa e Base dati
- b.2 **M2** Assistenza 2° livello
- b.3 **M3** Manutenzione correttiva

c) Servizi tecnico specialistici

- c.1 **T1** Business intelligence, Advanced Analytics & ML, Artificial Intelligence
- c.2 **T2** Formazione

d) Servizi migrazione Oracle**e) Refactoring Applicativo Nusico - Opzione ex art. 120, comma 1, lett. a) del Codice**

1. Il dimensionamento dei servizi riflette quanto previsto nel Capitolato Tecnico.
2. Il Fornitore prende atto che l'esecuzione dei servizi oggetto del Contratto comporterà la puntuale e completa attuazione delle soluzioni/strumenti/migliorie, ivi comprese metodologie, utilizzo risorse e best practice, indicati nell'Offerta e degli eventuali servizi connessi, nei tempi e nei modi indicati nel Contratto, come risultanti dall'offerta migliorativa eventualmente presentata dal Fornitore nell'Offerta e dettagliati negli specifici Piani di Lavoro che saranno sottoposti all'approvazione dell'Amministrazione Contraente.
3. Tali migliorie/soluzioni/sistemi, realizzati senza alcun onere aggiuntivo per l'Amministrazione Contraente, al termine delle attività contrattuali rimarranno di esclusiva proprietà dell'Amministrazione Contraente. Ne consegue che il Fornitore si impegna, senza alcun onere aggiuntivo per l'Amministrazione Contraente, a mantenerne, per tutta la durata delle attività contrattuali, l'efficienza e l'efficacia rappresentate nell'Offerta, anche in funzione di eventuali adeguamenti che si rendessero necessari per mantenere tali migliorie/soluzioni/sistemi allineati agli standard tecnologici del mercato; tali attività saranno convenzionalmente assimilate agli obiettivi di sviluppo, senza alcun onere aggiuntivo, essendo tale attività compresa nel corrispettivo contrattuale complessivo.
4. Il Fornitore si impegna, inoltre, a trasferire gratuitamente all'Amministrazione Contraente, o a terzi da essa designati, il know-how necessario alla presa in carico e/o all'acquisizione di tali migliorie/soluzioni/sistemi. Si precisa che eventuali ritardi nella messa in opera degli stessi, non



REGIONE DEL VENETO

Regione del Veneto

derivanti da accordi o da richieste dell'Amministrazione Contraente, saranno soggetti all'applicazione delle penali di cui all'art. "Penali".

5. Eventuali anomalie o malfunzionamenti rilevate su migliorie/soluzioni/sistemi devono essere immediatamente rimossi dal Fornitore: ad esse si applicano i livelli di servizio e le sanzioni previste nel Capitolato tecnico. Qualora i valori di soglia degli indicatori di qualità, ivi inclusi i termini di consegna di prodotti/documenti/soluzioni/sistemi richiesti, siano migliorati dall'Offerta, tali nuovi valori e termini sostituiranno i requisiti minimi esposti nella documentazione di gara per l'affidamento. Gli eventuali indicatori aggiuntivi offerti integreranno gli indicatori esposti nella documentazione di gara per l'affidamento e il Fornitore sarà tenuto al pieno rispetto degli indicatori aggiuntivi pena l'applicazione delle penali.
6. Si precisa che in virtù della natura complessa e articolata delle predette attività contrattuali, le stesse sono meglio specificate e disciplinate nel Capitolato tecnico, comprensivo dei relativi Allegati.
7. Le attività relative ai servizi indicati al precedente comma 1 saranno organizzate secondo quanto stabilito nel Capitolato tecnico.
8. Il Fornitore prende atto ed accetta che l'Amministrazione Contraente attiverà i predetti servizi secondo le modalità indicate nel Capitolato tecnico.
9. Il Fornitore prende atto e accetta che l'esecuzione dei servizi oggetto del Contratto comporterà, in funzione delle tipologie di attività e dei singoli interventi, la realizzazione e la consegna dei prodotti indicati nel Capitolato tecnico e dettagliatamente previsti nei Piani di Lavoro.
10. A seconda della tipologia dei servizi, gli stessi potranno essere eseguiti presso la sede dell'Amministrazione Contraente o presso la sede del medesimo Fornitore, come meglio indicato nel Capitolato tecnico.
11. L'Amministrazione Contraente si riserva la facoltà, di cui all'art. 120 co. 9 D.Lgs n. 36/2023 e ss.mm.ii., di apportare modifiche non sostanziali al Contratto, fino alla concorrenza di un quinto in più del corrispettivo complessivo.
12. Inoltre, ai sensi dell'all'art. 120 co. 9 D.Lgs n. 36/2023 e ss.mm.ii., ove ciò si renda necessario in corso di esecuzione, l'Amministrazione Contraente potrà imporre al Fornitore un aumento delle prestazioni fino a concorrenza di un quinto dell'importo del contratto alle stesse condizioni ed agli stessi prezzi unitari previsti nel presente contratto. In tal caso, il Fornitore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto. Si precisa che, in caso di diminuzione delle prestazioni, il Fornitore non avrà diritto ad alcun compenso o indennità oltre al corrispettivo maturato per le prestazioni effettivamente eseguite, calcolato sulla base dei prezzi unitari specificati nella Dichiarazione d'offerta.
13. Nessuna variazione o modifica al contratto potrà essere introdotta dal Fornitore se non è stata approvata dall'Amministrazione Contraente nel rispetto e nei limiti di quanto previsto all'art. 120 del D.Lgs n. 36/2023 e ss.mm.ii. e qualora effettuate, non daranno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e comporteranno, da parte del Fornitore, la rimessa in pristino della situazione preesistente.
14. Il progetto di refactoring dell'applicativo Nusico costituisce un'opzione ai sensi dell'art. 120, comma 1, lett. a) del D.Lgs n. 36/2023. Trattasi di opzione a cui l'Amministrazione si riserva di dare o meno esecuzione nel corso dell'esecuzione del contratto.

ARTICOLO 3 - DURATA

1. La durata del contratto è pari a 64 mesi.



REGIONE DEL VENETO

Regione del Veneto

2. Il Contratto spiega i suoi effetti dalla data della sua sottoscrizione, ovvero dalla diversa data indicata in sede di sottoscrizione del contratto tra le parti ed avrà termine allo spirare di 64 mesi decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto.
3. Pertanto, dalla data di sottoscrizione del contratto, sarà previsto quanto segue:
 - Periodo di subentro/presa in carico, non retribuito, della durata di 4 mesi, dalla data di sottoscrizione del contratto.
 - Erogazione dei servizi per una durata complessiva di 60 mesi dalla data di avvio delle attività, comunicata a mezzo PEC dall'Amministrazione Contraente al Fornitore a conclusione del periodo di subentro.
 - invio del Piano di Trasferimento del Know how entro 6 mesi dalla scadenza del contratto, che dovrà essere approvato dall'Amministrazione regionale;
 - Trasferimento del know-how a fine fornitura, il Fornitore garantisce un supporto alla transizione per almeno 4 mesi, collaborando al trasferimento delle competenze verso l'Amministrazione o un nuovo Fornitore, secondo il Piano di Trasferimento del Know how approvato. Tale attività deve concludersi entro il termine del contratto.
4. L'Amministrazione Contraente si riserva di redigere apposito verbale di avvio dell'esecuzione del Contratto in contraddittorio con il Fornitore.
5. Qualora circostanze particolari impediscano temporaneamente la regolare esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto, l'Amministrazione Contraente si riserva di sospendere le stesse, indicando le ragioni e l'imputabilità delle medesime.
6. Il fornitore garantisce ulteriori 12 mesi di garanzia sul software rilasciato nell'ultimo anno di erogazione.
7. In casi eccezionali, il contratto in corso di esecuzione può essere prorogato per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura di individuazione del nuovo contraente se si verificano le condizioni indicate all'art. 120, co. 11, In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni previsti nel contratto.

ARTICOLO 4 -TRACCIABILITÀ FINANZIARIA

1. Ai sensi dell'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, tutti i movimenti finanziari relativi ai servizi descritti dovranno essere registrati dall'Appaltatore, subappaltatori e subcontraenti della filiera dell'impresa aggiudicataria su conto corrente dedicato alle commesse pubbliche e devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, salvo le eccezioni previste dal comma 3 dell'articolo 3 della medesima Legge 136/2010.
2. Il bonifico bancario o postale dovrà riportare il codice CIG e il CUP relativo alla gara.
3. La fattura ed ogni richiesta di pagamento alla Direzione ICT, Agenda Digitale e SOS Affidamento Servizi e forniture ICT dovranno riportare il codice sopraindicato e l'indicazione del conto corrente dedicato su cui effettuare il bonifico.
4. L'Appaltatore assumerà l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della Legge 136/2010 ed è tenuto ad utilizzare il conto corrente dedicato anche per i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali nonché quelli destinati alla provvista di immobilizzazioni tecniche, garantendo la piena tracciabilità delle operazioni.



REGIONE DEL VENETO

Regione del Veneto

5. Lo stesso si impegna a dare immediata comunicazione alla Direzione ICT, Agenda Digitale e SOS Affidamento Servizi e forniture ICT ed alla Prefettura–Ufficio Territoriale del Governo della provincia di Venezia della notizia dell'inadempimento della propria controparte (Subappaltatore/Subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
6. Ai sensi dell'articolo 3, comma 9 bis della legge 136/2010 il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto.
7. L'Appaltatore, i subappaltatori e i subcontraenti della filiera dell'impresa aggiudicataria dovranno comunicare alla Direzione ICT, Agenda Digitale e SOS Affidamento Servizi e forniture ICT, prima della stipula del contratto, gli estremi identificativi del conto corrente dedicato alle commesse pubbliche, nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi.
8. Nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese dovrà essere inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.
9. L'appaltatore è tenuto a fornire semestralmente all'Amministrazione le fatture e copia dei bonifici effettuati nei confronti dei subappaltatori dal conto dedicato, riportanti il CIG e il CUP relativi all'appalto.
10. L'amministrazione si riserva di effettuare controlli a campione sui flussi finanziari dell'appalto, con la possibilità di richiedere all'appaltatore la documentazione dei pagamenti afferenti ai vari subcontraenti.
11. L'amministrazione, per la verifica della tracciabilità dei pagamenti intercorsi all'interno di tutta la filiera delle imprese, si riserva di ricorrere all'acquisizione delle dichiarazioni sostitutive, rilasciate, secondo le formalità di legge, da parte dei soggetti della filiera attestanti la regolarità dei pagamenti in merito alla tracciabilità.

ARTICOLO 5 - CORRISPETTIVO

1. Il corrispettivo complessivo, calcolato sulla base del dimensionamento definito nella documentazione relativa all'Appalto, è pari a € _____,___ suddiviso come riportato nell'offerta economica di dettaglio.
2. I corrispettivi unitari, per singolo servizio, dovuti al Fornitore per i servizi prestati in esecuzione del presente Contratto sono determinati in ragione dei prezzi unitari riportati nell'Offerta Economica relativa all'Appalto.
3. Tali corrispettivi saranno oggetto di revisione dei prezzi in coerenza con quanto disposto nel Capitolato d'Oneri.
4. Il corrispettivo contrattuale si riferisce all'esecuzione dei servizi a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali.
5. I corrispettivi contrattuali sono stati determinati a proprio rischio dal Fornitore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, e sono, pertanto, fissi ed invariabili indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico il Fornitore medesimo di ogni relativo rischio e/o alea. Il Fornitore non potrà vantare diritto ad altri compensi, ovvero ad adeguamenti, revisioni o aumenti dei corrispettivi come sopra indicati, ferme restando le previsioni relative ai casi di revisione dei prezzi espressamente disciplinate nel Disciplinare d'Oneri.



REGIONE DEL VENETO

Regione del Veneto

6. Tali corrispettivi sono dovuti dall'Amministrazione Contraente al Fornitore a decorrere dalla "Data di accettazione del Servizio", successivamente all'esito positivo della verifica di conformità della singola prestazione.
7. Al presente contratto esecutivo non si applica l'anticipazione del prezzo di cui all'art. 125 del Codice.
8. Per la determinazione dei corrispettivi dei servizi si rinvia a quanto indicato nel Capitolato tecnico d'Appalto.

ARTICOLO 6 - FATTURAZIONI

1. La fatturazione relativa ai corrispettivi maturati secondo quanto previsto nel Capitolato tecnico d'Appalto viene emessa ed inviata dal fornitore con le scadenze di seguito indicate:
 - a. a cadenza trimestrale successivamente al periodo di riferimento, per i servizi remunerati a Canone Annuo - riferimento 6.1. del Capitolato Tecnico - con canone pari a tre dodicesimi del canone annuo pattuito;
 - b. a cadenza trimestrale successivamente al periodo di riferimento, per i servizi remunerati a Consumo - riferimento 6.1. del Capitolato Tecnico - sulla base del numero di giorno/persona o numero di ore/persona del team ottimale, come da rendicontazioni mensili.
2. Sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della Stazione Appaltante del certificato di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva (art. 11, comma 6 del D.Lgs n. 36/2023 e s.m.i).
3. L'aggiudicatario dovrà presentare per i servizi resi una fattura elettronica dettagliata in voci per i servizi resi, cumulativa dei corrispettivi dovuti per ogni specifico servizio erogato, nonché una relazione (rapporto bimestrale) inerente i servizi erogati nel periodo di riferimento.
4. Nel caso di Raggruppamento Temporaneo di Imprese, ciascun componente, relativamente ai servizi dallo stesso svolti, corrispondenti alla ripartizione delle attività, emetterà le relative fatture elettroniche. La Stazione Appaltante - in virtù del mandato speciale con rappresentanza dell'impresa mandataria - si relazionerà solo con quest'ultima, restando estranea ai rapporti intercorrenti tra i soggetti componenti il raggruppamento. Conseguentemente i pagamenti verranno effettuati esclusivamente a favore della capogruppo, pur se in presenza di fatturazioni separate dei singoli associati.
5. Il pagamento del corrispettivo sarà effettuato dalla Stazione Appaltante a mezzo mandato a 30 gg dalla data di ricevimento della fattura che dovrà essere emessa dall'aggiudicatario solo successivamente all'adozione della verifica funzionale ed è in ogni caso subordinato all'esaurimento delle procedure amministrative/contabili proprie dell'Amministrazione regionale. Eventuali contestazioni interromperanno detti termini.
6. Il certificato di pagamento non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile.
7. Si fa presente che dovrà essere utilizzata la fatturazione elettronica secondo il formato di cui all'allegato A "Formato della fattura elettronica" del Decreto Ministeriale n. 55 del 3 aprile 2013, entrato in vigore il 6 giugno 2013. Per il contratto in essere, il Codice Univoco Ufficio da indicare nelle fatture indirizzate a questa struttura è il seguente: **K4G5WB**.
8. La fattura dovrà essere espressa in lingua italiana. In caso di ritardato pagamento, il saggio degli interessi è determinato secondo quanto previsto dal D.Lgs. n. 231 del 09/10/2002, così come modificato dal D.Lgs. n. 192 del 09/11/2012.



REGIONE DEL VENETO

Regione del Veneto

9. Ai fini del pagamento del corrispettivo l'Amministrazione procederà ad acquisire il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.) della Società/delle Società che costituiscono il Raggruppamento attestante la regolarità in ordine al versamento di contributi previdenziali e dei contributi assicurativi per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti. Il DURC verrà richiesto all'autorità competente al ricevimento della fattura. Il termine di 30 giorni per il pagamento è sospeso dalla data di richiesta del certificato di conformità contributiva fino alla emissione del DURC, pertanto nessuna produzione di interessi moratori potrà essere vantata dalla Società per detto periodo di sospensione dei termini. Qualora dal DURC risulti una inadempienza contributiva, l'Amministrazione segnala alla Direzione Provinciale del Lavoro le irregolarità eventualmente riscontrate. Nel suddetto caso, l'Amministrazione tramite il responsabile del procedimento trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza ed il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze, accertate mediante il documento unico di regolarità contributiva, è disposto direttamente agli enti previdenziali e assicurativi.
10. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute a uno o più dipendenti della Società/Società che costituiscono il Raggruppamento o del Subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti o cottimi impiegati nell'esecuzione dell'appalto, la Stazione Appaltante applicherà quanto previsto dall'art. 11, sesto comma, D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i.
11. Qualora le fatture pervengano in modalità diversa da quella riportata al presente articolo, le stesse non verranno accettate.
12. L'aggiudicatario sarà tenuto al rispetto della normativa sulla tracciabilità finanziaria di cui alla L. n. 136/2010 ss.mm.ii. pena la risoluzione del contratto.

ARTICOLO 7– VERIFICA DI CONFORMITÀ

1. In corso di Contratto l'Amministrazione Contraente effettuerà la verifica di conformità delle prestazioni volta a certificare che le prestazioni contrattuali siano eseguite a regola d'arte sotto il profilo tecnico-funzionale. Tali verifiche constateranno il rispetto, nei servizi erogati, dei livelli di servizio previsti nel Capitolato tecnico d'appalto e nei relativi Allegati.
2. Tali verifiche verranno avviate per tutti i servizi secondo i tempi e le modalità previste nel Capitolato tecnico d'Appalto.
3. L'Impresa prende atto e accetta che la Verifica di conformità può comprendere anche prove diverse indicate dall'Amministrazione Contraente. La verifica di conformità verrà conclusa entro il termine di 30 giorni.
4. Delle operazioni di Verifica di conformità verrà redatto apposito processo verbale o altro documento idoneo che deve essere sottoscritto da tutti i soggetti intervenuti e trasmesso tempestivamente al RUP per gli adempimenti di competenza.
5. La Verifica di conformità si intende positivamente superata solo se le prestazioni contrattuali siano state eseguite a regola d'arte e, pertanto, l'oggetto del contratto - in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative, sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni del Contratto e dei suoi allegati.
6. Nel caso di esito positivo della verifica di conformità la data del verbale verrà considerata quale "Data di Accettazione del Servizio", relativamente alle attività verificate da parte dell'Amministrazione Contraente.
7. Le verifiche, in corso di esecuzione del contratto, verranno ripetute per ogni prestazione con cadenza almeno trimestrale. Nel caso di esito positivo di ogni verifica di conformità la data di ogni



REGIONE DEL VENETO

Regione del Veneto

verbale/documento verrà considerata quale “Data di Accettazione del Servizio”, relativamente alle attività verificate da parte dell’Amministrazione Contraente.

8. Nel caso in cui, durante la verifica, venissero rilevate anomalie in ragione dei livelli di servizio richiesti, sarà emesso un rilievo o una penale in funzione degli indicatori applicabili ai casi riscontrati.
9. Nel caso in cui, durante la verifica, venissero rilevate anomalie che secondo l’Amministrazione Contraente, per numero e/o gravità, non permettano il prosieguo delle attività, la verifica verrà interrotta e riprenderà ex novo nei termini previsti dal Disciplinare o dal momento in cui l’Amministrazione Contraente riterrà ripristinate le sopracitate anomalie. In caso di interruzione della verifica, per quanto attiene gli Indicatori di qualità, sarà emesso un rilievo o una penale in funzione degli indicatori applicabili ai casi riscontrati.
10. L’Impresa dovrà provvedere, senza oneri aggiuntivi per l’Amministrazione Contraente, all’eliminazione degli eventuali vizi e difformità riscontrati durante le operazioni di verifica, secondo i tempi di ripristino indicati nel Disciplinare o di quelli migliorativi offerti.
11. Nell’ipotesi in cui la verifica di conformità dia esito negativo, al punto da configurare grave inadempimento, l’Amministrazione Contraente, ferma restando l’applicazione delle penali, avrà facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto ai sensi dell’articolo “Risoluzione”, nonché dell’art. 1456 c.c.
12. Al termine del contratto la verifica di conformità dovrà essere completata non oltre sei mesi dall’ultimazione delle prestazioni.
13. L’Amministrazione Contraente nel caso di particolari caratteristiche dell’oggetto contrattuale che non consentono la verifica di conformità per la totalità delle prestazioni contrattuali, si riserva la possibilità di effettuare controlli a campione o in forma semplificata con modalità comunque idonee a garantire la verifica dell’esecuzione contrattuale.
14. Tutti gli oneri derivanti dalla verifica di conformità si intendono a carico dell’Impresa.
15. In caso di esito positivo della verifica di conformità finale, l’Amministrazione Contraente rilascerà il “certificato di verifica di conformità” qualora risulti che il fornitore ha regolarmente eseguito le prestazioni contrattuali, nel rispetto di quanto previsto all’art. 116, d.lgs. n. 36/2023.
16. Il soggetto incaricato, a seguito dell’intervenuta ultimazione delle prestazioni si impegna a rilasciare il certificato attestante l’avvenuta ultimazione delle stesse.
17. Su richiesta dell’Impresa, l’Amministrazione Contraente emetterà il certificato di esecuzione prestazioni dei servizi (CES), coerentemente al modello predisposto dall’A.N.AC. Il certificato verrà emesso solo a seguito della verifica di conformità positiva di tutte le prestazioni oggetto del contratto.

ARTICOLO 8 – PIANIFICAZIONE

1. Il Fornitore si obbliga a consegnare: il Piano della Qualità generale, il Piano di Lavoro, il Piano di Comunicazione, Piano di Subentro, Piano di Trasferimento del know how, nei tempi e modalità indicati nel Capitolato tecnico d’Appalto, pena l’applicazione delle penali.

ARTICOLO 9 - RISORSE IMPIEGATE



REGIONE DEL VENETO

Regione del Veneto

1. Il Fornitore dovrà indicare, entro 5 giorni dalla sottoscrizione del contratto, tra le proprie risorse, un Responsabile Unico delle attività contrattuali (RUAC), 3 Responsabili dei Servizi, 1 PMO. Entro la conclusione del periodo di presa in carico il Fornitore indica, tra le proprie risorse, 1 Release Manager, 1 Business Continuity Manager, 1 Quality Assurance Manager, 1 GDPR Expert ed 1 DEVOPS Expert che saranno gli interlocutori dell'Amministrazione Contraente per qualsivoglia richiesta inerente al servizio e che saranno, a loro volta, garanti della corretta organizzazione del servizio nonché, in particolare, responsabile del controllo sulla assoluta e continua indipendenza del personale dall'Amministrazione Contraente
2. Il Fornitore si impegna nei tempi e nelle modalità indicati nel Capitolato tecnico a consegnare i curricula dei referenti e delle figure professionali migliorate in Offerta Tecnica con le certificazioni richieste e/o offerte nel rispetto dei termini previsti nel Disciplinare. Il Fornitore si obbliga, altresì, a consegnare i curricula delle altre figure professionali impegnate nell'esecuzione del contratto, ove l'Amministrazione Contraente ne faccia richiesta, unitamente alle certificazioni dichiarate in sede di offerta tecnica. Le figure professionali che svolgeranno le attività oggetto del Contratto dovranno rispondere alle caratteristiche descritte nel Capitolato Tecnico, ovvero a quelle migliorative eventualmente offerte dal Fornitore nell'Offerta.
3. Fermo restando l'obbligo di assicurare la prosecuzione e la continuità delle prestazioni contrattuali, anche garantendo un adeguato periodo di controllo, il Fornitore, nel caso in cui debba provvedere alla sostituzione di una risorsa coinvolta nella esecuzione delle prestazioni contrattuali, dovrà chiedere l'autorizzazione all'Amministrazione Contraente comunicandole la motivazione e consegnandole, con un preavviso di almeno 15 (quindici) giorni solari, il curriculum della nuova figura professionale.
4. Nell'ipotesi di cui al precedente punto l'Amministrazione Contraente si riserva la facoltà di valutare l'idoneità della nuova figura professionale proposta.
5. Ove l'Amministrazione Contraente ritenga la figura professionale proposta non idonea allo svolgimento dell'attività contrattuale, la medesima ne darà comunicazione al Fornitore, il quale si impegna a procedere ad una nuova proposta entro 5 (cinque) giorni lavorativi a partire dalla predetta comunicazione.
6. Si precisa che le nuove figure professionali devono avere attestati ed esperienze, in tipologia e durata, non inferiori alla risorsa da sostituire.
7. In caso di valutazione positiva, comunicata per iscritto, da parte dell'Amministrazione Contraente del curriculum presentato o di decorrenza del termine di cui al precedente comma 5, il Fornitore si obbliga a provvedere alla sostituzione della figura professionale secondo i tempi e le modalità previsti dal Capitolato tecnico. Si precisa che le nuove figure professionali devono avere attestati ed esperienze, in tipologia e durata, non inferiori alla risorsa da sostituire.
8. Nel caso in cui il Fornitore proceda alla sostituzione della figura professionale senza la necessaria preventiva valutazione e autorizzazione dell'Amministrazione Contraente, quest'ultima si riserva di applicare la penale di cui al Capitolato tecnico.
9. Il Fornitore prende atto che l'Amministrazione Contraente, al fine di ottenere la massima qualità professionale del servizio reso, si riserva la facoltà di verificare, in ogni momento dell'esecuzione del Contratto, la corrispondenza della qualità del servizio e delle figure professionali effettivamente impiegate rispetto a quanto indicato nel Capitolato tecnico e nell'Allegato C1 profili professionali.



REGIONE DEL VENETO

Regione del Veneto

10. Il Fornitore garantisce e manleva l'Amministrazione Contraente da eventuali danni causati a terzi dal proprio personale e/o da quello dei suoi affidatari nel corso dell'esecuzione delle attività ad essa affidate.
11. In caso di inadempimento da parte del Fornitore degli obblighi di cui ai precedenti comma, l'Amministrazione Contraente, ferma restando l'applicazione degli indicatori di qualità previsti nel Capitolato tecnico, si riserva il diritto al risarcimento del danno ed ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il Contratto.

ARTICOLO 10 - OBBLIGHI DELL'OPERATORE ECONOMICO

1. L'operatore economico aggiudicatario è sottoposto a tutti gli obblighi verso i dipendenti risultanti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi comprese quelle in tema di igiene e sicurezza, previdenza e disciplina infortunistica, e assume a suo carico tutti gli oneri relativi.
2. Il personale addetto alle attività appaltate deve essere assunto dall'impresa, ovvero trovarsi in posizione di rapporto disciplinato da un contratto con l'impresa medesima. L'operatore economico aggiudicatario, inoltre, deve essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili ex art. 17 della L. 12/05/99 n. 68.
3. L'operatore economico è altresì obbligato ad attuare nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle prestazioni oggetto di contratto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla data del contratto, alla categoria e nella località in cui si svolgono le prestazioni, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni ed, in genere, da ogni altro contratto collettivo successivamente stipulato per la categoria ed applicabile alla località. L'obbligo permane anche dopo la scadenza dei suindicati contratti collettivi e fino alla loro sostituzione.
4. L'operatore economico aggiudicatario si impegna a fornire, a richiesta dell'Amministrazione, la documentazione utile a dimostrare il rispetto e l'adempimento delle normative vigenti e future inerenti il rapporto di lavoro del personale impiegato nel servizio. Il mancato invio comporterà la sospensione dei pagamenti fino alla regolarizzazione.
5. In caso di inadempienza contributiva e retributiva nei confronti del personale addetto all'appalto troverà applicazione l'art. 11 del D. Lgs n. 36 del 2023 e s.m.i.
6. In caso di instaurato contenzioso dinanzi alla Direzione territoriale del Lavoro, la Direzione ICT, Agenda Digitale e SOS affidamento servizi e forniture ICT si riserva di sospendere i pagamenti per la parte corrispondente alle somme vantate dai lavoratori nei confronti del soggetto aggiudicatario, datore di lavoro.
7. In ogni caso, al verificarsi di gravi ovvero di ripetuti inadempimenti da parte dell'Appaltatore nel pagamento delle retribuzioni, la Direzione ICT, Agenda Digitale e SOS affidamento servizi e forniture ICT potrà risolvere automaticamente il contratto e riscuotere la cauzione definitiva, con riserva di richiedere il risarcimento dell'eventuale ulteriore danno.
8. Le figure professionali che svolgeranno le attività oggetto dell'appalto dovranno possedere le caratteristiche descritte nei rispettivi Capitolati Tecnici e quelle migliorative eventualmente offerte.
9. In caso di infortuni di qualsiasi natura e gravità occorsi nell'espletamento delle attività previste, la responsabilità non potrà in ogni caso ricadere sull'Ente appaltante. L'impresa sarà altresì



REGIONE DEL VENETO

Regione del Veneto

responsabile di ogni danno che il proprio personale potrà arrecare, intendendosi quindi obbligata a risarcire, sostituire e riparare a proprie spese quanto danneggiato e sottratto.

10. L'Appaltatore si impegna affinché, durante lo svolgimento delle prestazioni contrattuali, il proprio personale abbia un contegno corretto sotto ogni riguardo, nonché si impegna a vietare tassativamente allo stesso di eseguire attività diverse da quelle oggetto del presente contratto presso i luoghi di prestazione del servizio; inoltre è tenuto ad osservare a far osservare al proprio personale le disposizioni di ordine interno che fossero eventualmente comunicate dall'Ente appaltante, ivi compresa la richiesta di fornire gli estremi anagrafici e quelli di un documento ufficiale di riconoscimento di ciascun addetto all'esecuzione dell'appalto.
11. L'operatore economico aggiudicatario si riterrà sin d'ora responsabile per eventuali danni diretti o indiretti arrecati a persone e/o cose dovute a negligenza e/o colpa dell'impresa stessa o dei suoi dipendenti o collaboratori nell'esecuzione del contratto, sollevando fin da ora l'Amministrazione da qualsiasi responsabilità.
12. Sono a carico dell'operatore economico aggiudicatario i rischi di perdite e danni alle apparecchiature ed ai programmi derivanti dall'esecuzione del servizio appaltato. L'Amministrazione si riserva di chiedere il risarcimento dell'eventuale danno patito. Sono fatti salvi i casi di rischi di perdite e danni per fatti imputabili all'Amministrazione.
13. L'Appaltatore e il subappaltatore devono munire tutto il personale che a qualunque titolo acceda presso i vari siti in cui si svolgono le attività oggetto del presente appalto di tessera di riconoscimento in conformità all'articolo 18, comma 1, lett. u) del D.Lgs. n. 81/2008 e all'articolo 5 della Legge n. 136/2010 con evidenza della data di assunzione e, in caso di subappalto, la relativa autorizzazione (Legge n. 136/2010). Nel caso di lavoratori autonomi, la tessera di riconoscimento di cui all'articolo 21, comma 1, lettera c) del citato decreto legislativo n. 81 del 2008 deve contenere anche l'indicazione del committente.
14. Il Fornitore ha l'obbligo, pena la risoluzione del Contratto e fatto salvo il diritto al risarcimento dei danni subiti dall'Amministrazione Contraente, di mantenere riservati, anche successivamente alla scadenza del Contratto, i dati, le notizie e le informazioni in ordine alle attività svolte in adempimento del Contratto, nonché quelli relativi alle attività svolte dall'Amministrazione Contraente di cui sia, comunque, venuta a conoscenza nel corso di esecuzione del Contratto stesso.
15. 2. L'obbligo di cui al precedente comma si estende a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente Contratto, fatta eccezione per i dati, le notizie, le informazioni ed i documenti che siano o divengano di pubblico dominio.
16. 3. Il Fornitore è responsabile per l'esatta osservanza, da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché da parte dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di riservatezza di cui al primo comma e, pertanto, si impegna a non eseguire ed a non permettere che altri eseguano copie, estratti, note o elaborazioni di qualsiasi atto o documento di cui sia venuto in possesso in ragione dell'incarico affidatogli con il Contratto.

SEZ. 10.01 - OBBLIGHI ASSICURATIVI

1. Per tutta la durata del contratto (compreso il periodo di eventuale proroga) l'aggiudicatario assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente subiti da persone o cose di terzi, cagionati all'esecuzione delle prestazioni contrattuali riferibili al Fornitore stesso, anche se eseguite



REGIONE DEL VENETO

Regione del Veneto

da parte di terzi, con conseguente esonero dell'Amministrazione da qualsiasi eventuale responsabilità al riguardo.

2. A tal fine è richiesto in capo all'aggiudicatario il possesso di una adeguata copertura assicurativa, stipulata con primaria Compagnia di assicurazione, a garanzia della responsabilità civile per danni a persone e cose, a terzi e verso prestatori di lavoro -RCT/O-, (tanto del Fornitore stesso quanto della Azienda e/o di terzi, in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi) riportante una descrizione dell'attività coerente con l'oggetto dell'appalto, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali che preveda un massimale non inferiore ad € 5.000.000,00 per sinistro e massimale RCO non inferiore a € 1.500.000,00 per persona infortunata.
3. La predetta copertura assicurativa dovrà essere garantita o da una o più polizze pluriennali o polizze annuali che dovranno essere rinnovate con continuità sino alla scadenza dei Contratti (o Accordi) di Fornitura.
4. Eventuali franchigie e/o scoperti previsti dalle condizioni della suddetta polizza non saranno opponibili a terzi.
5. Resta ferma l'intera responsabilità del Fornitore anche per danni coperti o non coperti e/o per gli eventuali maggiori danni eccedenti i massimali assicurati. Si rammenta, inoltre, che il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri del Fornitore che rimane unico e solo responsabile nei confronti dell'Amministrazione Contraente delle prestazioni subappaltate. Pertanto, a tal fine, le coperture assicurative dovranno prevedere tra gli assicurati anche i subfornitori ed i subappaltatori.
6. Le coperture assicurative decorrono dalla data di avvio del servizio e in caso di proroga, l'appaltatore si impegna a trasmettere alla Stazione appaltante l'atto di proroga della validità della suddetta polizza nel corso dell'intera esecuzione contrattuale, pena la risoluzione contrattuale.

ARTICOLO 11 – OBBLIGHI IN MATERIA DI ANTIMAFIA, PROTOCOLLO DI LEGALITÀ - CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI DELLA REGIONE DEL VENETO

1. l'appalto è soggetto alle disposizioni in materia di antimafia di cui alla legge n. 575 del 1965, al dpr n. 252/1998 e al d.lgs n. 159 del 2011.
2. in data 09/10/2025 Regione del Veneto ha sottoscritto con gli uffici territoriali del governo veneto, anzi veneto e upi veneto, il protocollo di legalità, ai fini della prevenzione dei tentativi d'infiltrazione della criminalità organizzata e del contrasto alla corruzione nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, consultabile sul sito della giunta regionale all'indirizzo <http://https://www.regione.veneto.it/article-detail?articlegroupid=10777&articleid=14277976>.
3. L'appaltatore è tenuto ad accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti.
4. L'appaltatore deve impegnarsi a dare comunicazione tempestiva alla Stazione appaltante e alla Prefettura, di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti d'impresa. Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini dell'esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell'art. 1456 del c.c., ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 del c.p."; Lo stesso è edotto che il contratto che sarà sottoscritto con l'aggiudicatario sarà risolto



REGIONE DEL VENETO

Regione del Veneto

immediatamente e automaticamente, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto, informazioni interdittive di cui all'art. 84 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159. In tal caso, sarà applicata a carico dell'impresa, oggetto dell'informativa interdittiva successiva, anche una penale nella misura del 10% del valore del contratto, salvo il maggior danno.

5. La Stazione appaltante si avvarrà della clausola risolutiva espressa, di cui all'art. 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319-bis c.p., 319-ter c.p., 319- quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322 bis c.p., 346- bis c.p., 353 c.p. e 353-bis c.p.”.
6. L'appaltatore si impegna ad inserire nel contratto di subappalto o in altro subcontratto, una clausola risolutiva espressa che preveda la risoluzione immediata ed automatica del contratto di subappalto, previa revoca dell'autorizzazione al subappalto, ovvero la risoluzione del subcontratto, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del subappalto o del subcontratto, informazioni interdittive di cui all'art. 84 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e a riferire tempestivamente alla stazione appaltante e alla Prefettura ogni illecita richiesta di danaro, prestazione o altra utilità, ovvero offerta di protezione, che venga avanzata nel corso dell'esecuzione dei servizi nei confronti di un proprio rappresentante, agente o dipendente. Analogo obbligo verrà assunto dalle imprese subappaltatrici e da ogni altro soggetto che intervenga a qualunque titolo nella realizzazione dell'opera; gli strumenti contrattuali dovranno recepire tale obbligo, che non è in ogni caso sostitutivo dell'obbligo di denuncia all'Autorità giudiziaria dei fatti attraverso i quali sia stata posta in essere la pressione estorsiva ed ogni altra forma di illecita interferenza.
7. L'Appaltatore, con riferimento alle prestazioni oggetto del presente contratto, si impegna ad osservare e far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal "Codice di comportamento dei dipendenti della Regione del Veneto", adottato con DGR n. 38/2014 e approvato con DGR n. 1939/2014, disponibile al link:
<https://bur.regione.veneto.it/BurVServices/Pubblica/DettaglioDgr.aspx?id=284742>. Il signor nella sua sopra citata qualità, dichiara che il non ha concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e non ha attribuito incarichi ad ex dipendenti della Stazione Appaltante che hanno esercitato poteri autorizzativi o negoziali per conto delle stesse, nell'ultimo triennio.
8. Il Fornitore, per effetto della sottoscrizione del Contratto, si impegna ad operare nel rispetto dei principi e delle previsioni di cui al D. Lgs. 231/2001.
9. In caso di inadempimento da parte del Fornitore agli obblighi di cui ai precedenti commi, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, l'Amministrazione Contraente ha facoltà di dichiarare risolto il Contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c.

ARTICOLO 12 - PROPRIETÀ DEL SW SVILUPPATO E DEI PRODOTTI IN GENERE

1. L'Amministrazione Contraente acquisisce il diritto di proprietà e, quindi, di utilizzazione e sfruttamento economico, di tutto quanto realizzato dal Fornitore in esecuzione del Contratto (a titolo meramente esemplificativo ed affatto esaustivo, trattasi dei prodotti software e dei Sistemi sviluppati, degli elaborati, delle procedure software e più in generale di creazioni intellettuali ed



REGIONE DEL VENETO

Regione del Veneto

opere dell'ingegno), dei relativi materiali e documentazione creati, inventati, predisposti o realizzati dal Fornitore o dai suoi dipendenti nell'ambito o in occasione dell'esecuzione del Contratto. Restano inoltre di proprietà dell'Amministrazione Contraente gli eventuali prodotti software realizzati ad hoc e/o eventuali personalizzazioni dei prodotti programma standard, utilizzati dal Fornitore per il funzionamento delle migliorie proposte, delle soluzioni indicate nell'Offerta e dei sistemi realizzati. Su richiesta dell'Amministrazione Contraente, il Fornitore si obbliga espressamente a fornire tutta la documentazione ed il materiale necessario per il trasferimento della proprietà e/o delle licenze d'uso.

2. L'Amministrazione Contraente potrà, pertanto, senza alcuna restrizione, utilizzare, pubblicare, diffondere, vendere, duplicare o cedere anche solo parzialmente detti materiali ed opere dell'ingegno.
3. I menzionati diritti devono intendersi acquisiti dall'Amministrazione Contraente in modo perpetuo, illimitato ed irrevocabile. Il Fornitore si obbliga espressamente a fornire all'Amministrazione Contraente tutta la documentazione ed il materiale necessario all'effettivo sfruttamento di detti diritti di titolarità esclusiva, nonché a sottoscrivere tutti i documenti necessari all'eventuale trascrizione di detti diritti a favore dell'Amministrazione Contraente in eventuali registri od elenchi pubblici.
4. La documentazione di qualsiasi tipo derivata dall'esecuzione del presente Contratto è di esclusiva proprietà dell'Amministrazione Contraente che ne potrà disporre liberamente.
5. Tutta la documentazione creata o predisposta dal Fornitore nell'esecuzione del Contratto non potrà essere, in alcun modo, comunicata o diffusa a terzi, senza la preventiva approvazione espressa da parte dell'Amministrazione Contraente.
6. Restano esclusi dalla titolarità dell'Amministrazione Contraente tutti i marchi (inclusi i marchi di servizio), brevetti, diritti d'autore e tutti gli altri diritti di proprietà intellettuale relativi ai prodotti di mercato, così come ogni copia, traduzione, modifica, adattamento dei prodotti stessi e il diritto di farne o farne fare opere derivate.
7. Per ogni prodotto/fase/attività/obiettivo positivamente rilasciato, il Fornitore è tenuto a garantire, su chiamata dell'Amministrazione Contraente o di terzi da essa indicati, l'eliminazione dei difetti del software realizzato o modificato in esecuzione del Contratto stesso e/o le conseguenze sulla base dati e sulle interfacce utente, nonché l'eventuale conseguente allineamento della documentazione, senza alcun onere aggiuntivo per l'Amministrazione Contraente, nei tempi e nei modi indicati nel Capitolato tecnico d'Appalto.
8. Il Fornitore prende atto che, al fine di garantire l'efficienza e l'efficacia di quanto messo a disposizione o realizzato in ottemperanza degli obblighi assunti in offerta tecnica, in particolare, relativamente a soluzioni, sistemi e strumenti messi a disposizione della fornitura, il Fornitore dovrà provvedere anche alla rimozione di errori, nonché all'adeguamento ed evoluzione delle soluzioni stesse.
9. In caso di inadempimento da parte del Fornitore a quanto stabilito nei precedenti commi, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, l'Amministrazione Contraente avrà facoltà di dichiarare risolto di diritto il Contratto ai sensi dell'art. 18 "Risoluzione" del Contratto e dell'art. 1456 del codice civile.

ARTICOLO 13 - BREVETTI INDUSTRIALI E DIRITTI D'AUTORE



REGIONE DEL VENETO

Regione del Veneto

1. Il Fornitore assume ogni responsabilità conseguente all'uso di dispositivi o all'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui.
2. Qualora venga promossa nei confronti dell'Amministrazione Contraente azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti su beni acquistati o in licenza d'uso, il Fornitore manleverà e terrà indenne l'Amministrazione Contraente, assumendo a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, inclusi i danni verso terzi, le spese giudiziali e legali a carico dell'Amministrazione Contraente.
3. L'Amministrazione Contraente si obbliga ad informare prontamente per scritto il Fornitore delle iniziative giudiziarie di cui al precedente comma; in caso di difesa congiunta, l'Amministrazione Contraente riconosce al Fornitore la facoltà di nominare un proprio legale di fiducia da affiancare al difensore scelto dall'Amministrazione Contraente.
4. Nell'ipotesi di azione giudiziaria di cui al precedente comma 2, l'Amministrazione Contraente, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, ha facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del Contratto, recuperando e/o ripetendo il corrispettivo versato, detratto un equo compenso per l'avvenuto uso, salvo che il Fornitore ottenga il consenso alla continuazione dell'uso delle apparecchiature e dei programmi il cui diritto di esclusiva è giudizialmente contestato.

ARTICOLO 14 - UTILIZZO DELLE APPARECCHIATURE E DEI PRODOTTI SOFTWARE

1. Il Fornitore dovrà richiedere per iscritto all'Amministrazione Contraente l'autorizzazione all'utilizzo di propri prodotti software negli ambienti informatici messi a disposizione dall'Amministrazione Contraente medesima, indicando il tipo di prodotto ed il motivo del suo utilizzo; l'uso di prodotti software non autorizzati dall'Amministrazione Contraente costituirà grave inadempienza contrattuale a tutti gli effetti di legge.
2. Il Fornitore garantisce, in ogni caso, che tutti i prodotti software utilizzati nell'ambito del Contratto, ivi compresi quelli installati ab origine nelle apparecchiature (cd. embedded) sono esenti da virus, essendo state adottate a tal fine tutte le opportune cautele. Le suddette garanzie sono prestate in proprio dal Fornitore anche per il fatto del terzo, intendendo l'Amministrazione Contraente restare estranea ai rapporti tra il Fornitore e le ditte fornitrici.
3. Il Fornitore è obbligato a sottoporre i supporti magnetici ed ottici da impiegare negli ambienti dell'Amministrazione Contraente alle verifiche che l'Amministrazione Contraente riterrà opportune prima dell'utilizzo, ovvero a far operare il proprio personale esclusivamente sulle apparecchiature messe a disposizione.
4. In caso di inadempimento del Fornitore alle obbligazioni di cui ai precedenti comma e/o nel caso in cui non sussistano o vengano meno le garanzie di cui al precedente comma 2, ferma restando la facoltà dell'Amministrazione Contraente di risolvere il Contratto, il Fornitore è obbligato al risarcimento di ogni e qualsiasi danno, in forma specifica o per equivalente.

ARTICOLO 15 - DIMENSIONI MASSIME DEI SINGOLI SERVIZI

1. Il Fornitore prende atto che, per quanto attiene all'esecuzione dei servizi oggetto del presente appalto la dimensione massima delle prestazioni contrattuali è quella riportata nel Capitolato tecnico d'Appalto.



REGIONE DEL VENETO

Regione del Veneto

2. Il Fornitore prende atto che, fermo quanto prescritto nel Capitolato tecnico d'Appalto, l'Amministrazione Contraente si riserva il diritto di modificare le dimensioni massime dei singoli servizi spostando parte delle risorse di uno o più servizi sugli altri, previa comunicazione al Fornitore e, comunque, entro il limite del corrispettivo contrattuale complessivo del Contratto.

ARTICOLO. 16 – CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBAPPALTO

1. È fatto divieto all'Impresa aggiudicataria di cedere, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 120, comma 1, lettera d), il contratto, a pena di nullità della cessione stessa. (art. 119, comma 1 del D.Lgs. n. 36/2023).
2. Il subappalto è il contratto con il quale l'appaltatore affida a terzi l'esecuzione di parte delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto, con organizzazione di mezzi e rischi a carico del subappaltatore. Il subappalto è disciplinato dall'art. 119 del D.Lgs. n. 36/2023 cui espressamente si rinvia.
3. I contratti di subappalto sono stipulati, in misura non inferiore al 20 per cento delle prestazioni subappaltabili, con piccole e medie imprese, come definite dall'articolo 1, comma 1, lettera o) dell'allegato I.1. *L'operatore economico deve indicare nella propria offerta una diversa soglia di affidamento delle prestazioni che intende subappaltare alle piccole e medie imprese per ragioni legate all'oggetto o alle caratteristiche delle prestazioni o al mercato di riferimento pari a.....*
4. L'affidatario comunica alla stazione appaltante, prima dell'inizio della prestazione, per tutti i sub-contratti che non sono subappalti, stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del sub-contraente, l'importo del subcontratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati. Sono, altresì, comunicate alla stazione appaltante eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto. È altresì fatto obbligo di acquisire autorizzazione integrativa qualora l'oggetto del subappalto subisca variazioni e l'importo dello stesso sia incrementato.
5. Il contraente principale e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante per le prestazioni oggetto del contratto di subappalto. L'aggiudicatario è responsabile in solido con il subappaltatore per gli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.
6. Il subappalto non autorizzato comporta l'applicazione delle sanzioni penali previste dall'art. 21 della Legge n. 646/82, così come modificato dall'art. 2 del D.Lgs. 29.04.1995 n. 139, convertito nella Legge 28.06.1995 n. 246.
7. Nei contratti di subappalto o nei subcontratti comunicati alla stazione appaltante ai sensi del comma 2 è obbligatorio l'inserimento di clausole di revisione prezzi riferite alle prestazioni o lavorazioni oggetto del subappalto o del subcontratto e determinate in coerenza con quanto previsto dagli articoli 8 e 14 dell'allegato II.2-bis, che si attivano al verificarsi delle particolari condizioni di natura oggettiva di cui all'articolo 60, comma 2.
8. Ai lavoratori in subappalto è applicato il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni secondo quanto previsto all'articolo 11 del D.Lgs. n. 36/2023. L'affidatario è altresì responsabile in solido con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di quest'ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa, ai sensi di quanto previsto dall'art. 119, comma 12 del D.Lgs. n. 36/2023. L'affidatario e, per suo tramite, i subappaltatori, trasmettono alla stazione appaltante prima dell'inizio delle prestazioni la documentazione di avvenuta denuncia agli enti



REGIONE DEL VENETO

Regione del Veneto

previdenziali, assicurativi e antinfortunistici, nonché copia del piano di cui all'art. 119, comma 15, D.Lgs. n. 36/2023. Per il pagamento delle prestazioni rese nell'ambito dell'appalto o del subappalto, la stazione appaltante acquisisce d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva in corso di validità relativo all'affidatario e a tutti i subappaltatori.

9. Il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale. Il subappaltatore è tenuto ad applicare i medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro del contraente principale, ovvero un differente contratto collettivo, purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele economiche e normative di quello applicato dall'appaltatore qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto oppure riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell'oggetto sociale del contraente principale alla categoria prevalente. L'affidatario corrisponde i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; la stazione appaltante, sentito il direttore dei lavori, il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione oppure il direttore dell'esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione. L'affidatario è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di quest'ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.
10. Il subappalto dovrà essere autorizzato dall'Amministrazione con specifico provvedimento previa verifica del possesso in capo alla subappaltatrice dei medesimi requisiti di carattere morale indicati nel bando di gara nonché dei medesimi requisiti di carattere tecnico ed economico indicati nel bando di gara da verificare in relazione al valore percentuale delle prestazioni che intendono eseguire rispetto all'importo complessivo dell'appalto.
11. Ai fini dell'autorizzazione sono quindi necessarie le seguenti condizioni:
 - a) il subappaltatore sia qualificato per le prestazioni da eseguire;
 - b) non sussistano a suo carico le cause di esclusione di cui al Capo II del Titolo IV della Parte V del Libro II, Dls. n. 36/2023;
 - c) all'atto dell'offerta siano stati indicati i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che si intende subappaltare.
 - d) che l'Appaltatore provveda al deposito del contratto di subappalto presso l'Amministrazione, almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni subappaltate, corredato della documentazione tecnica, amministrativa e grafica direttamente derivata dagli atti del contratto affidato e unitamente alla dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento, a norma dell'articolo 2359 del codice civile, con il subappaltatore;
 - e) che il contratto di subappalto indichi puntualmente l'ambito operativo dello stesso, sia in termini prestazionali che economici e contenga la disciplina della tracciabilità dei flussi finanziari così come previsto dall'art. 3 della Legge n. 136/2010;
 - f) che il contratto di subappalto si conformi alla disciplina dettata dal Codice di comportamento approvato dalla Giunta Regionale del Veneto con Deliberazione n. 1939 del 28/10/2014;
 - g) che il contratto di subappalto si conformi a quanto previsto dal Protocollo di legalità, approvato con DGR 951/2019;



REGIONE DEL VENETO

Regione del Veneto

- h) nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese sia inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.
12. L'appaltatore si impegna a fornire all'Amministrazione le fatture e copia dei bonifici effettuati nei confronti dei subappaltatori dal conto dedicato, riportanti il CIG e il CUP relativi all'appalto.
13. L'Appaltatore si impegna, inoltre, a produrre, durante la fase di esecuzione del contratto ai fini del pagamento degli stati di avanzamento delle prestazioni relative al servizio oggetto del contratto la documentazione che certifichi la regolarità dei versamenti delle ritenute fiscali sui redditi da lavoro dipendente e dell'IVA dovuta dal Subappaltatore in relazione alle prestazioni effettuate nell'ambito del rapporto di appalto – subappalto.
14. L'Appaltatore si impegna ad inserire nei contratti di subappalto, la clausola che obbliga il Subappaltatore a produrre la documentazione di cui al capoverso precedente.
15. La stazione appaltante corrisponderà direttamente al subappaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi ed al fornitore di beni o lavori, l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi:
- a) quando il subcontraente è una microimpresa o piccola impresa;
 - b) in caso di inadempimento da parte dell'appaltatore;
 - c) su richiesta del subcontraente e se la natura del contratto lo consente.
16. Il subappaltatore, in qualità di titolare dei dati, è responsabile ai fini del rispetto della normativa in materia di privacy. Tali obblighi dovranno essere presentati nella documentazione di richiesta di subappalto, pena la non ricevibilità della domanda di subappalto.
17. Trattandosi di prestazioni di natura intellettuale correlate a servizi professionali, è vietato il subappalto a cascata, in quanto potrebbe mettere a rischio la qualità dei servizi erogati rispetto agli impegni assunti dagli aggiudicatari in offerta tecnica.

ARTICOLO 17 - GARANZIA DEFINITIVA

1. Come previsto dall'art. 117 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., per la sottoscrizione del contratto, a garanzia degli obblighi nello stesso assunti, il Fornitore ha costituito, a favore di Regione del Veneto un deposito cauzionale di importo pari al 10% dell'importo massimo contrattuale (al netto di IVA e ulteriori oneri fiscali), secondo le modalità stabilite dall'articolo 106. Si applicano le riduzioni previste dall'articolo 106, comma 8, del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i.
2. La garanzia opera per tutta la durata del contratto e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dal predetto. Essa si intende estesa a tutti gli accessori del debito principale ed è prestata a garanzia dell'esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni del Fornitore, anche future, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1938 Codice Civile nascenti dall'esecuzione del contratto.
3. In caso di risoluzione del presente contratto, la cauzione definitiva verrà trattenuta da Regione del Veneto.
4. In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che l'Amministrazione, fermo restando quanto previsto nel successivo articolo 16, avrà diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione per l'applicazione delle penali.



REGIONE DEL VENETO

Regione del Veneto

5. La garanzia copre gli oneri per il mancato e inesatto adempimento del contratto e cessa di avere effetto a completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dal contratto stesso. Pertanto la garanzia sarà svincolata, previa deduzione di eventuali crediti di Regione del Veneto verso l'Appaltatore a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali.
6. Qualora l'ammontare della garanzia definitiva si riduca per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il Fornitore deve provvedere al reintegro entro il termine di 30 (trenta) giorni dal ricevimento della relativa richiesta.
7. La garanzia prevede espressamente: la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale; la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile; l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta di Regione del Veneto. Con tale ultima clausola il fideiussore si obbliga, su semplice richiesta di Regione del Veneto, ad effettuare il versamento della somma richiesta anche in caso di opposizione del Fornitore ovvero di terzi aventi causa.
8. La garanzia sarà svincolata ai sensi dell'art. 117 comma 8 del D.Lgs. 36/2023 e. s.m.i., previa deduzione di eventuali crediti dell'Amministrazione Contraente per quanto di ragione, verso il Fornitore, a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali.
9. In caso di inadempimento delle obbligazioni previste nel presente articolo l'Amministrazione Contraente ha facoltà di dichiarare il contratto risolto ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile.

ARTICOLO 18 – PENALI E RILIEVI

1. L'amministrazione applica le penali previste nell'allegato C2 "Indicatori di Qualità" al Capitolato tecnico, nei casi ivi previsti.
2. Deve considerarsi ritardo anche il caso in cui il Fornitore esegua la prestazione dei servizi in oggetto in modo anche solo parzialmente difforme rispetto a quanto previsto nella documentazione di gara. In tal caso l'Amministrazione applicherà al Fornitore le suddette penali sino alla data in cui la fornitura inizierà ad essere eseguita in modo effettivamente conforme al rispetto a quanto previsto nella documentazione di gara, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
3. Gli eventuali inadempimenti contrattuali, che daranno luogo all'applicazione delle penali sopra stabilite, dovranno essere contestati al Fornitore per iscritto dall'Amministrazione Contraente.
4. In caso di contestazione dell'inadempimento da parte dell'Amministrazione Contraente il Fornitore dovrà comunicare, in ogni caso, per iscritto, le proprie deduzioni, supportate da una chiara ed esauriente documentazione, nel termine massimo di n. 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione della contestazione stessa.
5. Qualora le predette deduzioni non pervengano all'Amministrazione Contraente nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, a giudizio dell'Amministrazione Contraente, a giustificare l'inadempienza, potranno essere applicate al Fornitore le penali stabilite nel presente Contratto a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.
6. Il Fornitore dovrà emettere la nota di credito entro 30 gg. dalla comunicazione, trascorsi i quali, l'incameramento di quanto dovuto a titolo di penale avverrà, in via prioritaria sulla prima fattura in scadenza e, se non sufficiente, mediante ritenzione sulle somme spettanti al Fornitore - in esecuzione del rapporto intrattenuto con Regione del Veneto a qualsiasi altro titolo dovute - e/o sulla cauzione. Nel caso di incameramento totale o parziale della cauzione, il Fornitore dovrà provvedere alla ricostituzione della stessa nel suo originario ammontare.



REGIONE DEL VENETO

Regione del Veneto

7. La richiesta e/o pagamento delle penali di cui al presente articolo, non esonera il Fornitore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo del pagamento della penale medesima.
8. Qualora si verificassero persistenti e gravi inadempimenti delle prestazioni affidate e comunque dopo l'applicazione delle penali che raggiungano complessivamente il 10% dell'importo contrattuale complessivo, Regione del Veneto ha la facoltà di risolvere il contratto, per grave inadempimento, senza obbligo di preavviso o pronuncia giudiziaria e di far eseguire le prestazioni non rese ad altro soggetto, in danno e a spese del Fornitore, fatta salva ogni azione per il risarcimento del maggior danno subito, nonché ogni altra azione che Regione del Veneto ritenga di intraprendere a tutela dei propri interessi e della propria immagine.
9. Il Fornitore prende atto che l'applicazione delle penali previste dal presente contratto non preclude il diritto di Regione del Veneto a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.
10. I rilievi sono le azioni di avvertimento dell'amministrazione conseguenti al non rispetto degli adempimenti contenuti nella documentazione contrattuale. Pertanto, oltre a quanto esplicitamente previsto può essere emesso un rilievo su qualunque inadempimento, se non diversamente sanzionato nell'allegato C2 "Indicatori di Qualità" al Capitolato tecnico. Entro il trimestre in corso viene comunicato il rilievo. Entro la fine del trimestre il fornitore ha l'obbligo di risolvere l'inadempimento pena l'applicazione della penale e la reiterazione del rilievo.

ARTICOLO 19 – RISOLUZIONE E RECESSO

1. L'Amministrazione Regionale ha diritto di chiedere la risoluzione del contratto che scaturirà dall'aggiudicazione dell'appalto in tutti i casi previsti dall'art. 122 del D.Lgs n. 36/2023, dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti e dal Capitolato d'Oneri.
2. Inoltre si potrà procedere alla risoluzione del contratto ex art. 1456 del codice civile, oltre che nei casi previsti dal Capitolato d'Oneri, nei seguenti casi:
 - frode nell'esecuzione del contratto;
 - ripetuta o grave inosservanza delle clausole contrattuali;
 - perdita, da parte dell'Appaltatore, dei requisiti richiesti dal bando di gara e dalla documentazione di gara, relativamente alle procedure ad evidenza pubblica;
 - sopravvenienza di un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia ovvero di una sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui agli artt. da 94 a 98 del D.Lgs. 36/2023;
 - violazione degli obblighi derivanti dal codice di comportamento;
 - superamento della penale massima applicabile (10% dell'importo contrattuale);
 - sospensione arbitraria, da parte dell'Appaltatore del servizio e/o rifiuto di riprendere l'esecuzione delle attività, qualora sospese, per qualsiasi ragione da parte della Committente;
 - violazione delle disposizioni in materia di tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
 - cessione del contratto e subappalto non autorizzato;
 - nel caso di transazioni finanziarie eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale, così come previsto dall'art. 3, comma 8 della L. n. 136/2010;
 - nel caso dovessero permanere le condizioni che hanno portato all'addebito di anche una sola delle penali previste dal presente Capitolato tecnico;



REGIONE DEL VENETO

Regione del Veneto

- utilizzo, diffusione, divulgazione o riproduzione di informazioni e dati di carattere strettamente confidenziale, forniti dalla Regione del Veneto;
 - inosservanza dell'obbligo di riservatezza e non divulgazione in ordine ad informazioni acquisite in occasione della prestazione del servizio.
3. Fatti salvi i casi previsti dal Capitolato d'onere di risoluzione automatica del contratto al verificarsi degli eventi dallo stesso previsti, qualora fosse riscontrato l'inadempimento di obblighi contrattuali ovvero un'esecuzione del contratto difforme dalle condizioni stabilite dal Capitolato tecnico o non a regola d'arte, l'Amministrazione provvederà a diffidare l'operatore economico aggiudicatario a conformarsi a tali condizioni (indicando le manchevolezze riscontrate e le modalità di riordino, di riparazione o di sostituzione etc.) entro il termine perentorio di 15 giorni, decorso il quale il contratto si intenderà automaticamente risolto con rivalsa sulla cauzione prestata. Restano fermi l'applicazione delle penali e il risarcimento dell'eventuale maggior danno.
 4. Nell'ipotesi di cui sopra è in ogni caso in potere dell'Amministrazione il diritto di procedere con l'esecuzione in danno, con imputazione all'operatore economico aggiudicatario della maggior spesa dalla medesima sostenuta.
 5. L'Amministrazione avrà diritto, ai fini dell'esecuzione d'ufficio delle prestazioni oggetto del presente appalto, di rivalersi sulle somme dovute all'operatore economico aggiudicatario non liquidate, salva ogni ulteriore rivalsa per qualsivoglia danno e spesa sostenuti dall'Amministrazione stessa.
 6. L'Amministrazione Regionale si riserva altresì la facoltà di recedere dal contratto, in qualunque momento, ai sensi dell'art. 123 del D.Lgs n. 36/2023, con preavviso di almeno venti giorni mediante comunicazione formale all'Appaltatore. In tal caso l'Amministrazione regionale sarà tenuta al pagamento delle prestazioni relative ai servizi e alle forniture eseguiti nonché del valore dei materiali utili esistenti in magazzino, oltre al decimo dell'importo dei servizi o delle forniture non eseguite, calcolato secondo quanto previsto dell'allegato II.14 al D.Lgs. 36/2023.
 7. Dalla data di comunicazione del recesso, l'Appaltatore dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti alcun danno all'Amministrazione regionale.
 8. Ai sensi dell'art. 124 del Codice, in caso di liquidazione giudiziale, di liquidazione coatta e concordato preventivo, oppure di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 122 o di recesso dal contratto ai sensi dell'articolo 88, comma 4-ter, del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, oppure in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, l'Amministrazione regionale procederà ad interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento del servizio oggetto dell'appalto. L'affidamento avverrà alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede di offerta.

ARTICOLO 20 – FORZA MAGGIORE

1. Nessuna delle Parti sarà responsabile per qualsiasi perdita che potrà essere patita dall'altra Parte a causa di eventi di forza maggiore (che includono, a titolo esemplificativo, disastri naturali, terremoti, incendi, fulmini, guerre, sommosse, sabotaggi, atti del Governo, autorità giudiziarie, autorità amministrative e/o autorità di regolamentazione indipendenti) a tale Parte non imputabili.
2. Nel caso in cui un evento di forza maggiore impedisca la fornitura dei servizi da parte del Fornitore, l'Amministrazione Contraente, impregiudicato qualsiasi diritto ad essa spettante in base alle



REGIONE DEL VENETO

Regione del Veneto

disposizioni di legge sull'impossibilità della prestazione, non dovrà pagare i corrispettivi per la prestazione dei servizi interessati fino a che tali servizi non siano ripristinati e, ove possibile, avrà diritto di affidare i servizi in questione ad altro fornitore assegnatario per una durata ragionevole secondo le circostanze.

3. L'Amministrazione Contraente si impegna, inoltre, in tale eventualità a compiere le azioni necessarie al fine di risolvere tali accordi, non appena il Fornitore le comunichi di essere in grado di erogare nuovamente il servizio.

ARTICOLO 21- TRASPARENZA DEI PREZZI

1. Il Fornitore espressamente ed irrevocabilmente:
 - a) dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del Contratto;
 - b) dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le Imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione del Contratto;
 - c) si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altre utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la gestione del Contratto rispetto agli obblighi con esso assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini.
 - d) si obbliga al rispetto di quanto stabilito dall'art. 16 del D.lgs. 36/2023 al fine di evitare situazioni di conflitto d'interesse.
2. Qualora non risultasse conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma, ovvero il Fornitore non rispettasse gli impegni e gli obblighi ivi assunti per tutta la durata del Contratto, lo stesso si intenderà risolto di diritto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 cod. civ., per fatto e colpa del Fornitore, che sarà conseguentemente tenuto al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione.

ARTICOLO 22 - SPESE DI APPALTO, CONTRATTO ED ONERI DIVERSI

1. Sono a carico dell'operatore economico aggiudicatario tutti gli oneri diretti ed indiretti necessari per l'esecuzione delle prestazioni richieste, le spese di viaggio e di trasferta di tutto il personale (dipendenti, collaboratori, rappresentanti del titolare etc.) e in generale tutti i mezzi d'opera necessari per l'esecuzione delle attività appaltate.
2. Fanno inoltre carico all'operatore economico aggiudicatario le spese per la stipula del contratto e per la registrazione dello stesso.
3. L'aggiudicatario versa l'imposta di bollo relativa alla stipulazione del contratto, di cui all'art. 18, comma 10 e allegato II.4 del Codice, da versare secondo le modalità stabilita dall'Agenzia delle Entrate con Circolare n. 22 /E del 28 luglio 2023.

ARTICOLO 23 – TRATTAMENTO DATI PERSONALI

1. I dati raccolti sono trattati e conservati ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera



REGIONE DEL VENETO

Regione del Veneto

circolazione di tali dati, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196 recante il “Codice in materia di protezione dei dati personali” e ss.mm.ii.

2. Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 si forniscono le seguenti informazioni sul trattamento dei dati personali:
3. Finalità del trattamento: i dati forniti dai Concorrenti vengono raccolti e trattati dall’Amministrazione per verificare la sussistenza dei requisiti richiesti dalla legge ai fini della partecipazione alla gara. Tutti i dati acquisiti potranno essere trattati per fini di studio e statistici nel rispetto del Regolamento.
4. Base giuridica e natura del conferimento: il Concorrente è tenuto a fornire i dati all’Amministrazione in ragione degli obblighi derivanti dalla normativa in materia di appalti e contrattualistica pubblica.
5. Regione del Veneto – Giunta regionale, per le suddette finalità, raccoglie e tratta le seguenti tipologie di dati:
 - Dati ‘personali’ (es. dati anagrafici, indirizzi di contatto, ecc.);
 - Dati ‘giudiziari’, di cui all’articolo 10 del Regolamento UE, relativi a condanne penali o a reati, il cui trattamento è effettuato esclusivamente per valutare il possesso dei requisiti e delle qualità previsti dalla vigente normativa per permettere la partecipazione alla procedura di gara e l’eventuale aggiudicazione. Il trattamento dei dati giudiziari avviene sulla base dell’Autorizzazione al trattamento dei dati a carattere giudiziario da parte di privati, di enti pubblici economici e di soggetti pubblici, rilasciata dal Garante per la protezione dei dati personali.
6. Modalità di trattamento dei dati: il trattamento dei dati verrà effettuato dall’Amministrazione in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza necessarie e potrà essere attuato mediante strumenti manuali, cartacei e telematici idonei a trattare i dati nel rispetto delle misure di sicurezza previste dal Regolamento.
7. Ambito di comunicazione e diffusione dei dati: i dati potranno essere trattati dal personale dell’Amministrazione che cura il procedimento di gara e l’esecuzione del contratto, individuato quale Incaricato del trattamento.
8. I dati raccolti potranno altresì essere conosciuti da:
 - Soggetti esterni, i cui nominativi sono a disposizione degli interessati, facenti parte della Commissione;
 - Soggetti terzi fornitori di servizi per l’Amministrazione, o comunque ad essa legati da rapporto contrattuale, unicamente per le finalità sopra descritte, previa designazione in qualità di Responsabili del trattamento e comunque garantendo il medesimo livello di protezione;
 - Altre Amministrazioni pubbliche, cui i dati potranno essere comunicati per adempimenti procedurali;
 - Altri Concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara, secondo le modalità e nei limiti consentiti dalla L. n. 241/90;
 - Legali incaricati per la tutela dell’Amministrazione in sede giudiziaria.
9. I dati personali non saranno trasferiti al di fuori dell’Unione Europea.
10. Il Periodo di conservazione degli atti è di 10 anni dalla conclusione dell’esecuzione del contratto.
11. Titolare del trattamento è la Giunta regionale del Veneto, Dorsoduro, 3901, 30123 Venezia.
12. Delegato al trattamento, ai sensi della DGR n. 596 del 08/05/2018 (pubblicata sul BUR n. 44 del 11/05/2018), è il Direttore della Direzione ICT, Agenda Digitale e SOS affidamento servizi e forniture ICT, la Regione del Veneto, Complesso Vega – Palazzo Lybra, Via Pacinotti, 4 30175 MARGHERA (VE).
E-mail ictagendadigitale@regione.veneto.it; PEC: ictagendadigitale@pec.regione.veneto.it



REGIONE DEL VENETO

Regione del Veneto

13. Il DPO "Data Protection Officer" ha sede presso Palazzo Sceriman, Cannaregio, 168 – 30121 Venezia. PEC: dpo@pec.regione.veneto.it.
14. Ai concorrenti competono i diritti previsti dal Regolamento 2016/679/UE e, in particolare, il diritto a chiedere al delegato al trattamento dei dati l'accesso ai dati medesimi, la rettifica, l'integrazione o, ricorrendone gli estremi, la cancellazione o la limitazione del trattamento, ovvero l'opposizione al loro trattamento.
15. I concorrenti hanno in ogni caso il diritto di proporre reclamo, ai sensi dell'art. 77 del regolamento 2016/679/UE, al Garante per la protezione dei dati personali con sede in Piazza Venezia n. 11, 00187 – ROMA (pec: protocollo@pec.gdpr.it; centralino +39 06.696771).
16. Con Atto separato il fornitore viene nominato Responsabile del trattamento dei dati.

ARTICOLO. 24 - CLAUSOLA FINALE

1. Il Contratto ed i suoi allegati costituiscono manifestazione integrale della volontà negoziale delle Parti che hanno altresì preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto, che dichiarano quindi di approvare specificamente singolarmente nonché nel loro insieme e, comunque, qualunque modifica al presente atto ed ai suoi allegati non potrà aver luogo e non potrà essere provata che mediante atto scritto; inoltre, l'eventuale invalidità o l'inefficacia di una delle clausole del Contratto non comporta l'invalidità o inefficacia dei medesimi atti nel loro complesso.
2. Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento del Contratto (o di parte di esso) da parte dell'Amministrazione Contraente non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti loro spettanti che le medesime Parti si riservano comunque di far valere nei limiti della prescrizione.

ARTICOLO 25- TERMINI E COMMUNICAZIONI

1. Tutti i termini e le comunicazioni (penalità incluse) contenute nel presente Capitolato d'oneri e nel contratto da stipulare operano di pieno diritto, senza obbligo per l'Amministrazione della costituzione in mora dell'operatore economico aggiudicatario.

ARTICOLO 26 - INCOMPATIBILITÀ

1. Il Fornitore dichiara espressamente ed irrevocabilmente che la conclusione del Contratto avviene nel rispetto delle previsioni di cui all'articolo 53, comma 16 ter, del D. Lgs. n. 165/2001.
2. Qualora non risultasse conforme al vero la dichiarazione resa, il Fornitore prende atto e accetta che si applicheranno le conseguenze previste dalla predetta normativa.

ARTICOLO 27 – CONTROVERSIE

1. Per tutte le controversie relative all'interpretazione, alla validità, all'esecuzione e alla risoluzione del presente contratto sarà competente esclusivamente il Foro di Venezia. È esclusa ogni competenza arbitrale. Il Contratto è disciplinato dalla legge italiana.

ARTICOLO 28 - NORMATIVA APPLICABILE



REGIONE DEL VENETO

Regione del Veneto

1. Per quanto non previsto nel presente Capitolato d'oneri si fa espresso rinvio alle disposizioni del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., alle norme del Codice Civile in materia di obbligazioni e contratti, nonché più in generale alla normativa nazionale vigente in materia.
2. La documentazione non in regola con l'imposta di bollo sarà accettata e ritenuta valida agli effetti giuridici e verrà successivamente regolarizzata ai sensi dell'art. 16 del DPR n. 955/82 e ss.mm.ii.
3. Il Fornitore dichiara espressamente ed irrevocabilmente che la conclusione della Contratto avviene nel rispetto delle previsioni di cui all'articolo 53, comma 16 ter, del D. Lgs. n. 165/2001.
4. Qualora non risultasse conforme al vero la dichiarazione resa, il Fornitore prende atto e accetta che si applicheranno le conseguenze previste dalla predetta normativa.

L'Amministrazione Contraente

Il Fornitore

Il sottoscritto, in qualità di legale rappresentante del Fornitore dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati.

Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., il Fornitore dichiara di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate:

Articolo 8 - Pianificazioni

Articolo 9 - Risorse impiegate

Articolo 10 – Obblighi dell'operatore economico

Articolo 11 -Obblighi in materia antimafia, protocollo di legalità e Codice di comportamento dei dipendenti della Regione del Veneto;

Articolo 12 - Proprietà del software sviluppato e dei prodotti in genere

Articolo 13 - Brevetti industriali e diritti d'autore

Articolo 14 - Utilizzo delle apparecchiature e dei prodotti software

Articolo 15 - Dimensioni massime dei singoli servizi

Articolo 16 – Cessione del contratto e subappalto

Articolo 17 – Garanzia Definitiva

Articolo 18 – Penali

Articolo 19 – Risoluzione e recesso

Articolo 20 – Forza maggiore

Articolo 21 – Trasparenza dei prezzi

Articolo 22 – Spese di appalto, contratto e oneri diversi

Articolo 23 – Trattamento dei dati personali

Articolo 24 – Clausola finale

Articolo 25 – Termini e comminatorie

Articolo 26 - Incompatibilità

Articolo 27- Controversie



REGIONE DEL VENETO

Regione del Veneto

Articolo 28 – Normativa applicabile

Il Fornitore
